

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 20	DATA 29-06-2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI A DESTINAZIONE AGRICOLA ESCLUSI PER LEGGE DALLA GRATUITÀ		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTI** ADDÌ **VENTINOVE** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			SORMANI LUISA		X	
MODICA MATTEO	X			LURAGO SARA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			COLOMBO MATTIA	X		
AUTERI GIUSEPPINA		X		CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA		X		SORMANI ANNALISA	X		
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
FRATTO MARCO	X			PADULA ARIANNA		X	
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI A DESTINAZIONE AGRICOLA ESCLUSI PER LEGGE DALLA GRATUITÀ.

Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica.

Sono assenti i Consiglieri Comunali: Giuseppina Auteri - Franca Meraviglia - Anna Garegnani - Luisa Sormani - Arianna Padula

Il Sindaco illustra l'argomento in oggetto. Segue l'intervento del Consigliere Diego Conti, come riportato su supporto audio depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, tutti i permessi di costruire sono onerosi, partecipando con un contributo agli oneri di urbanizzazione, mentre la gratuità degli stessi permessi di costruire concessioni è limitata ai casi eccezionali di previsti dall'articolo 17, comma 3, dello stesso d.P.R. tra i quali ultimi ricadono le opere a destinazione agricola in funzione della conduzione del fondo eseguite all'interno della zona omogenea "E";

Considerato tuttavia che, sono possibili, sulla base del vigente ordinamento giuridico, dei permessi di costruire per interventi con destinazione agricola per le quali non è prevista la gratuità oppure è prevista espressamente l'onerosità, a titolo di contributo o di oblazione, in particolare:

- a) per gli interventi a destinazione agricola, realizzati nella zona omogenea "E" ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo professionale, per i quali l'articolo 60, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12 del 2005 prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- b) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati nella zona omogenea "E", ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;
- c) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla classificazione di tipo "E", quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;

Visto che nella tabella vigente del Comune gli importi del contributo nelle zone agricole non è determinato;

Ritenuto, quindi, di doverlo determinare per i casi sopra considerati;

Vista la relazione allegata con la quale si determina l'importo degli oneri di urbanizzazione e della tassa di smaltimento rifiuti degli insediamenti agricoli, e ritenuti coerenti, ragionevoli e congrui i risultati, tenuto anche conto della specifica situazione locale;

Ritenuto il presente atto di competenza del Consiglio comunale, in quanto avente natura di ordinamento di tributo locale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco e l'intervento del Consigliere Diego Conti, come riportato su supporto audio depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;



Visti il parere di regolarità tecnica, espresso in senso favorevole dal responsabile dell'ufficio tecnico e il parere di regolarità contabile, espresso in senso favorevole dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di determinare, nella misura di seguito indicata, l'importo del contributo di costruzione relativamente agli interventi a destinazione produttiva agricola, costituiti da edifici o attrezzature assimilabili, per i quali la legge non accorda la gratuità o preveda espressamente l'onerosità, e in particolare:

a) realizzati nella zona omogenea "E" da imprese agricole non aventi il requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005;

b) realizzati nella zona omogenea "E", ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001;

c) ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla zona "E", quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;

2) di approvare la relazione allegata, e i conseguenti importi, nella seguente misura:

DESTINAZIONE		NUOVA EDIFICAZIONE	RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	- E
Agricola	primaria	10,08	4,03	
	secondaria	7,28	2,91	
€/mq di slp	smaltimento rifiuti	2,8	1,12	
	totale	20,16	8,06	

Allegato pareri D. LGS. N. 267/2000





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Parere preventivo art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 20 assunta in data 29 GIU. 2020

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione dell'importo del Contributo di costruzione per gli interventi a destinazione agricola esclusi per legge dalla gratuità.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
(Fulvia Calenno)



RELAZIONE TECNICA

E' noto che i permessi di costruire per insediamenti agricoli sono, di norma, rilasciati a titolo gratuito, per la previsione dell'articolo 16, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto che l'ex legge regionale n. 60 del 1977 dopo aver individuato i criteri per la loro determinazione, non ha considerato, nelle conclusioni, gli insediamenti agricoli tra quelli soggetti a contribuzione.

Inoltre l'esenzione prevista dalla norma citata è limitata agli insediamenti in zona agricola e agli imprenditori agricoli professionali, condizioni queste confermate e specificate dall'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005, si spinge a prevedere espressamente l'onerosità per i permessi di costruire rilasciati ad imprese agricole senza il requisito soggettivo di imprenditori agricoli professionali.

Infine l'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, in caso accertamento di permesso di costruire in sanatoria, che in seguito all'accertamento di conformità di interventi edilizi in origine gratuiti (quali appunto quelli agricoli in zona agricola) sia corrisposta, a titolo di oblazione, una somma pari al contributo di costruzione dovuto secondo i normali parametri di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ne consegue che vi sono almeno tre casi nei quali anche per gli insediamenti agricoli risulta necessaria la determinazione degli oneri di urbanizzazione, in particolare:

a) per gli interventi a destinazione agricola, realizzati in zona agricola ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, per i quali l'articolo 60, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005 prevede espressamente l'onerosità;

b) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati in zona agricola, ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;

c) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico in zone diverse da quelle agricole, quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola.

La tabella vigente degli oneri di urbanizzazione del Comune di Canegrate, tuttavia, non li contempla, motivo per cui sarebbe opportuno comunque inserirli oggi, in attesa della revisione generale prevista nel febbraio 2021.

Anche i parametri stabiliti con la delibera del Consiglio regionale n. II/557 del 28 luglio 1977, provvedimento attuativo della legge regionale n. 60 del 1977 non contemplavano la destinazione d'uso agricola, lasciando così un vuoto normativo.

Si può tuttavia ipotizzare che l'importo degli oneri per le attività agricole sia correttamente desumibile da quello artigianale, ulteriormente riducibile del 30% rispetto a quest'ultimo, in virtù del fatto che le zone agricole sono meno urbanizzate, per loro natura, di circa il 30%.

Per quanto riguarda la tassa di smaltimento rifiuti, anche in questo caso, è riducibile del 30%.

Alla luce di quanto sopra si propongono i seguenti importi:

DESTINAZIONE		NUOVA EDIFICAZIONE	RISTRUTTURAZIONE . DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	- E
Agricola	primaria	$14,40 \times 0,7 = 10,08$	$5,75 \times 0,7 = 4,03$	
	secondaria	$10,40 \times 0,7 = 7,28$	$4,15 \times 0,7 = 2,91$	
	smaltimento rifiuti	$4,00 \times 0,7 = 2,8$	$1,60 \times 0,7 = 1,12$	
€/mq di sip	totale	20,16	8,06	

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)

Andrea Veronese



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 8 LUG. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li,

8 LUG. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8

8 LUG. 2020

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala